

Allegato "A" all'atto n.ro 2184 della Raccolta
STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ILCARTASTORIE"

Art. 1

Costituzione

1. La "Fondazione ilCartastorie", di seguito "Fondazione", è costituita, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile, dalla Fondazione Banco di Napoli, di seguito "Fondatore".
2. La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

Sede, delegazioni e uffici

1. La Fondazione ha sede in Napoli in Via dei Tribunali 214.

Art. 3

Scopo

1. La Fondazione è ente strumentale del Fondatore. La Fondazione non ha fine di lucro e opera in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dal Fondatore nel settore "Arte, attività e beni culturali".
2. La Fondazione persegue, in via prioritaria, la finalità di cura, conservazione, gestione, manutenzione, promozione, sostegno e valorizzazione dell'Archivio Storico del Banco di Napoli, con annessa Biblioteca - Emeroteca (di seguito "Archivio Storico"), di proprietà del Fondatore, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità locale.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione, in via esemplificativa e non esaustiva, può, sia autonomamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, svolgere le seguenti attività:
 - a) organizzazione, promozione, realizzazione e gestione di musei, attività museali, mostre, esposizioni, convegni, eventi, iniziative artistiche, attività culturali, scientifiche, didattiche, sociali e dello spettacolo di qualsiasi tipo;
 - b) promozione di attività di studio e ricerca relative all'Archivio Storico;
 - c) sostegno alla domanda culturale dei residenti dell'area metropolitana di Napoli, anche per favorirne la coesione sociale;
 - d) agevolazione della produzione culturale innovativa, mediante l'utilizzo degli spazi dell'Archivio Storico e l'erogazione di servizi museali, editoriali, culturali e relativi alle arti visive in genere;
 - e) organizzazione e realizzazione di ogni altra iniziativa inerente alle attività ed iniziative suddette, comprese le attività promozionali, di collegamento

con gli enti interessati ed iniziative editoriali mediatiche finalizzate alla comunicazione degli eventi anche attraverso la produzione multimediale e la gestione del sito web;

f) reperimento delle risorse e attuazione di accordi di collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione delle attività ed iniziative di cui ai punti precedenti.

4. Con apposita convenzione vengono concessi in uso alla Fondazione gli spazi, i beni mobili ed i diritti costituenti l'Archivio Storico, che rimarranno di proprietà esclusiva della "Fondazione Banco di Napoli". Tale convenzione disciplinerà anche le modalità di fruizione dei predetti beni ed i relativi aspetti economici.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Ad integrazione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari la Fondazione potrà svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse nei limiti consentiti dalla legge applicabile al Fondatore, quali a titolo meramente esemplificativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali,

attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) partecipare a bandi, emessi da enti pubblici o privati, per il finanziamento di progetti strumentali agli scopi della Fondazione;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento

delle finalità istituzionali.

2. La Fondazione può effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, ivi compreso il rilascio di garanzie, che sia utile al perseguimento dello scopo statutario.

Art. 5

Durata

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato. Essa può estinguersi unicamente per volontà del Fondatore o nei casi di legge.

Art. 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente dal medesimo destinati specificamente ad incremento del patrimonio;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dagli eventuali avanzi di gestione destinati con delibera del Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7

Risorse per il funzionamento

1. La Fondazione svolge la propria attività e persegue gli scopi statuari utilizzando le entrate rivenienti:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- b) da eventuali donazioni, lasciti, liberalità o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- d) da contributi del Fondatore e introiti di qualsiasi genere;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 8

Fondatore - competenze

1. Il Fondatore:

- a) nomina e revoca i componenti il Consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, e ne determina l'indennità di carica;
- b) nomina il Revisore dei conti e ne stabilisce il compenso;
- c) delibera sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione;
- d) approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di

amministrazione e il programma di attività per l'esercizio successivo, con relativo conto economico previsionale;

e) delibera sulla proposta del Consiglio di amministrazione di trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione.

Art. 9

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico, se istituito;
- d) il Revisore dei Conti.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede, dal Vice Presidente e da un numero variabile di membri fino ad un massimo di cinque, nominati dal Fondatore fra persone con idonei e documentati requisiti di professionalità ed esperienza organizzativa e gestionale di enti o imprese operanti nel settore di intervento della Fondazione.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte del Fondatore prima della scadenza del mandato. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di carica.

3. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione ne informa il Fondatore e provvede, nel rispetto delle indicazioni del Fondatore, alla relativa cooptazione. I consiglieri così cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di cui diventano parte. Tuttavia, se la maggioranza dei consiglieri rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade automaticamente e il Fondatore provvede alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Fino alla nomina del nuovo Consiglio, i consiglieri provvedono all'ordinaria amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli riservati ad altri soggetti dalla legge o dal presente Statuto.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti complessivi del conto economico previsionale approvato.

6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione

stesso.

7. Il Consiglio di Amministrazione in particolare provvede a:

- a) predisporre il bilancio relativo all'esercizio scaduto, entro il 31 marzo e il programma di attività per l'esercizio successivo, con relativo conto economico previsionale, entro il 31 dicembre;
 - b) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
 - c) individuare le aree di attività della Fondazione, curarne la gestione e lo sviluppo, nonché promuoverne la divulgazione e valorizzazione;
 - d) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a enti di qualsiasi tipo la cui attività sia collegata a quella della Fondazione;
 - e) deliberare su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali necessari od opportuni per promuovere e realizzare le finalità della Fondazione;
 - f) nominare e revocare i componenti del Comitato Scientifico, se istituito;
 - g) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le proposte di modifiche dello Statuto da sottoporre al Fondatore;
 - h) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
 - i) nominare, ove necessario, il Direttore, determinandone le deleghe, la natura del rapporto di lavoro e la retribuzione;
 - j) proporre al Fondatore, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, la trasformazione, la fusione e lo scioglimento della Fondazione;
 - k) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto e assumere qualsiasi decisione attinente alla gestione della Fondazione.
8. Le deliberazioni riguardanti il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le proposte di modificazioni statutarie nonché la proposta di trasformazione, fusione e scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina del Fondatore.

Art. 11

Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei che assicurino la ricezione con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
3. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la

riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore.

4. E' possibile partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione anche attraverso il collegamento telefonico o video assistito a condizione che il Presidente sia certo dell'identità dei partecipanti. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Quando le deliberazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.

6. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente della Fondazione, con il Direttore ove nominato, che svolge le funzioni di segretario; in caso di mancata nomina, assenza o impedimento del Direttore, procede alla verbalizzazione colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione. Il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondatore sono rispettivamente il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione e sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

2. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o altri rappresentanti.

3. Il Presidente svolge attività d'impulso e di coordinamento delle attività della Fondazione; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

4. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5. In caso di urgenza, il Presidente adotta ogni provvedimento necessario, riferendo al Consiglio di amministrazione alla prima seduta successiva.

6. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, se istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della

Fondazione.

2. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

3. I membri del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

4. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Art. 14

Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Fondatore tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

2. Il Revisore, organo contabile della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di conto economico previsionale e di bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Revisore resta in carica 4 anni e può essere riconfermato. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di carica.

Art. 15

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il programma di attività per l'esercizio successivo, con relativo conto economico previsionale ed entro il 31 marzo il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Revisore dei conti.

3. Il bilancio di esercizio, corredato dalle relazioni, viene trasmesso al Fondatore. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici sul sito web della Fondazione.

4. Il bilancio di esercizio, completo di nota integrativa, è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Esso rappresenta le risultanze della contabilità.

5. La relazione sulla gestione che accompagna il bilancio deve, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Art. 16

Estinzione

1. In caso di liquidazione della Fondazione per qualunque causa, il

patrimonio, previa soddisfazione di tutti i debiti e di tutte le obbligazioni pendenti, sarà devoluto a favore del Fondatore.

Art. 17

Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 18

Norma Transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Daniele Marrama

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo